

COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARI**

Approvato con delibera del C.C. n. __ del 15/06/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Gestione del servizio
- Art. 3. Definizione di rifiuto
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie tassabile degli immobili

TITOLO III – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Art. 11. Raccolta con i sacchi
- Art. 12. Raccolta con i cassonetti stradali
- Art. 13. Raccolta differenziata

TITOLO IV – TARIFFE

- Art. 14. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 15. Piano Economico Finanziario
- Art. 16. Determinazione della tariffa
- Art. 17. Articolazione della tariffa
- Art. 18. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 19. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 20. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 21. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 23. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 24. Obbligazione tributaria
- Art. 25. Tributo giornaliero
- Art. 26. Tributo provinciale

TITOLO V – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 27. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 30. Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
- Art. 31. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 32. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 33. Obbligo di dichiarazione
- Art. 34. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 35. Riscossione
- Art. 36. Poteri del Comune
- Art. 37. Accertamento
- Art. 38. Sanzioni
- Art. 39. Interessi
- Art. 40. Rimborsi
- Art. 41. Somme di modesto ammontare
- Art. 42. Contenzioso
- Art. 43. Funzionario responsabile
- Art. 44. Trattamento dei dati personali

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 45. Disposizioni finali

Allegati

- All. 1: Categorie tari utenze domestiche – coefficienti applicabili
- All. 2: Categorie tari utenze non domestiche sopra i 5.000 abitanti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la TARI, tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3. Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Si definisce «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che comprendono: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c., nonché i rifiuti della pesca;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter;

- i) i veicoli fuori uso.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- h) 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - i) le acque di scarico;

- j) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- k) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- l) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento pari al 40%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10. Superficie tassabile degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 11. Raccolta con i sacchi

1. I rifiuti urbani indifferenziati devono essere conferiti utilizzando esclusivamente gli appositi sacchi "GANDINO".

2. I rifiuti lasciati al di fuori di tali sacchi o posti all'interno di contenitori di altro tipo non saranno raccolti e verranno ispezionati per risalire all'identità dei trasgressori.

3. I sacchi vengono distribuiti annualmente dal Comune di Gandino alle utenze domestiche in base al numero dei componenti del nucleo familiare ed alle utenze non domestiche in numero fisso e precisamente:

- n. 12 sacchi per i nuclei familiari composti da 1, 2 e 3 componenti e per gli immobili cosiddetti a disposizione (immobili ad uso stagionale, seconde case ed immobili di residenti all'estero iscritti AIRE od in casa di riposo);
- n. 24 sacchi per i nuclei familiari composti da 4, 5 e 6 componenti;
- n. 36 sacchi per i nuclei familiari composti da più di 6 componenti;
- n. 12 sacchi per le utenze non domestiche non alimentari;
- n. 24 sacchi per le utenze non domestiche alimentari.

4. Il Comune mette comunque a disposizione degli utenti ulteriori sacchi ad un costo, fissato dalla Giunta Comunale, che tenga conto della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non recuperabili. La Giunta Comunale inoltre stabilisce il numero di sacchi spettanti ad enti istituzionali, associazioni, persone con patologie specifiche, stabilendo se a titolo gratuito oppure a tariffa ridotta.

5. La frequenza di raccolta è settimanale. Nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività infrasettimanale non lavorativa, la raccolta viene ugualmente effettuata il giorno stesso.

6. L'utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, prima dell'inizio della raccolta, i sacchi in modo ben visibile, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

7. I sacchi devono essere di peso non superiore a 20 Kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale. La chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o colamento di rifiuti solidi e liquidi.

8. Il servizio di raccolta di tali rifiuti sarà erogato con continuità e regolarità senza interruzioni secondo le modalità che il Gestore del servizio renderà note agli utenti. Qualora il gestore non effettui, per qualsiasi motivo, la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto, per esporli nuovamente al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.

Art. 12. Raccolta con i cassonetti stradali

1. La raccolta mediante cassonetti stradali viene effettuata presso gli insediamenti cosiddetti sparsi.
2. Il gestore determina il tipo di contenitore stradale da impiegare, che può prevedere anche tipologie diverse nell'ambito dello stesso Comune. Il Comune determina il numero e l'ubicazione dei contenitori.
3. I contenitori stradali dei rifiuti indifferenziati saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini della igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
4. Si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che siano di ostacolo alla deambulazione dei disabili. Si avrà cura inoltre, ove possibile, di evitare le collocazioni che comportino intralcio alla circolazione dovuto alle operazioni di svuotamento e lavaggio dei cassonetti.
5. Il gestore è tenuto a lavare e disinfettare periodicamente i contenitori, con frequenza almeno mensile.
6. E' vietato imbrattare con adesivi o altro materiale i contenitori.
7. E' vietato conferire i rifiuti "sfusi" all'interno dei cassonetti di raccolta. Chi getta i rifiuti in un cassonetto deve assicurarsi che il coperchio rimanga chiuso e, qualora il cassonetto sia colmo, deve provvedere a gettare i rifiuti nel cassonetto più vicino.

Art. 13. Raccolta differenziata

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997, il conferimento dei rifiuti deve avvenire in modo differenziato al fine di assicurare un'efficace separazione delle frazioni valorizzabili, nonché

delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica, dal restante flusso dei rifiuti indifferenziati, secondo le modalità di seguito specificate.

A) Rifiuti organici compostabili:

1. I rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale devono essere conferiti, privi di frazioni estranee non putrescibili, nei contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale, posizionati sul ciglio stradale negli orari fissati per la raccolta a domicilio. I contenitori per la raccolta differenziata del materiale organico sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che ne concede l'uso agli utenti del servizio. L'utente che emigra è obbligato a restituire al Comune i contenitori ricevuti in comodato. Il Comune provvederà a fornire ad ogni nuovo utente del servizio i contenitori in comodato. L'utente è responsabile di eventuali danneggiamenti o della distruzione dei contenitori per l'organico.

2. I rifiuti vegetali derivanti da attività di giardinaggio devono essere conferiti direttamente presso la piattaforma attrezzata di Via Manzoni.

In alternativa è possibile ed incentivato attraverso agevolazioni tariffarie il riutilizzo dei rifiuti di cui alle precedenti numeri 1. e 2. negli orti e giardini privati, attraverso la pratica del compostaggio domestico.

B) Rifiuti Urbani Domestici non pericolosi:

- vetro
- contenitori in plastica
- pneumatici di origine domestica (da conferire esclusivamente privi di cerchio in ferro)
- vegetali
- legno
- carta e cartone
- ingombranti (con dimensioni tali da non potersi conferire nel "sacco Gandino")
- ferro e metallo
- inerti
- imballaggi
- contenitori vuoti

C) Rifiuti Urbani Domestici pericolosi:

- farmaci scaduti
- oli vegetali esauriti da cottura cibi

- olio da ristorazione collettiva
- oli minerali esausti
- contenitori etichettati T e/o F
- lampade neon
- batterie auto
- pile
- cartucce toner esaurite

D) Rifiuti Speciali non pericolosi:

Rifiuti prodotti da attività industriali, agricole, commerciali, artigianali e da attività di servizio in base ai criteri dettati dai Decreti dello Stato.

E) Beni Durevoli:

- televisori
- frigoriferi
- surgelatori
- congelatori
- computer
- lavastoviglie
- lavatrici
- condizionatori d'aria
- componenti elettroniche.

Il servizio di raccolta dei rifiuti sarà erogato con continuità e regolarità senza interruzioni secondo le modalità che il Gestore del servizio renderà note agli utenti.

Eventuali ritardi o disservizi possono essere determinati da cause quali veicoli in sosta non autorizzati, situazioni meteorologiche avverse, lavori stradali motivi sindacali, etc.

Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) raccolta a domicilio o "porta a porta";
- b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla Piattaforma Comunale attrezzata;
- c) conferimento diretto da parte del produttore delle pile esauste e dei farmaci presso gli appositi contenitori stradali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare le modalità di esecuzione di tale servizio con successivo atto.

TITOLO IV – TARIFFE

Art. 14. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 15. Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per

regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. Compete al gestore incaricato del servizio integrato dei rifiuti la predisposizione dello schema annuale del PEF, nel rispetto di quanto stabilito da ARERA per le modalità di calcolo delle spese sostenute per l'erogazione del servizio da parte del Comune.

Art. 16. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata, sulla base del PEF, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 17. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 18. Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 19. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 34, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 20. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 21. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del

Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità.

4. Le cantine o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Le autorimesse, che non siano pertinenti ad una abitazione perché di proprietà di persone non residenti, si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 23. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT in base all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 24. Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.31.

Art. 25. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera applicabile, per ogni categoria non domestica, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria e aumentandola sino al 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, comprese le riduzioni e le agevolazioni.

26. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO V – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 27. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, spetta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% di quanto dovuto. La riduzione decorre dalla data di presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico con le modalità previste oppure con l'utilizzo di apposito contenitore; è obbligatorio restituire il bidoncino già consegnato per lo smaltimento di tali rifiuti. Le riduzioni di cui al presente comma cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Gli utenti domestici situati al di fuori dell'area di raccolta, nei cosiddetti insediamenti sparsi, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilabili negli appositi cassonetti stradali.
2. In questo caso il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40%.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica anche alle utenze non domestiche ubicate in zone montane.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 30. Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 20 % della quota variabile della tariffa.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. La riduzione opera di regola mediante applicazione della stessa sulla tariffa dovuta l'anno successivo.

Art. 31. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di

nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 32. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 33. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: da una persona maggiorenne appartenente al nucleo familiare nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 34. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte del Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC, la dichiarazione deve comunque essere sottoscritta, anche con firma digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far

pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro entro un anno dal decesso.

Art. 35. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente per ogni utenza l'importo dovuto per il tributo comunale e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie tassata dei locali e delle aree, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate l'importo di ogni singola rata e le scadenze per effettuare il pagamento.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

L'ammontare complessivo si suddivide in due rate scadenti il 30 dei mesi di settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno. Non è dovuto alcun versamento per gli importi inferiori a 6,00 (sei) euro.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene

l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 36. Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile designato dal comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, a tal fine può richiedere dati e notizie al contribuente e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Può inoltre utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 C.C.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 37. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Qualora si tratti di utenze non domestiche, la notifica può essere effettuata anche direttamente tramite la loro PEC.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di

inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, non possano essere pagate in un'unica soluzione per le proprie condizioni di reddito, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione in rate mensili da concordare con l'Ufficio Tributi, oltre agli interessi di cui all'articolo 39. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 38. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste del funzionario responsabile di cui all'articolo 35, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 39. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, se dovuti, sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 40. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 41. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 6,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, spese postali ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 42. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto

ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 43. Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 44. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento tari approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 18/05/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute:
 - a) nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - b) negli altri regolamenti comunali.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

ALLEGATO 1

CATEGORIE TARI UTENZE DOMESTICHE – COEFFICIENTI APLICABILI

Componenti nucleo familiare		ka	Kb		
		> 5000 Abitanti	min	max	med
1	Famiglie di 1 componente	0,80	0,60	1,00	0,80
2	Famiglie di 2 componenti	0,94	1,40	1,80	1,60
3	Famiglie di 3 componenti	1,05	1,80	2,30	2,05
4	Famiglie di 4 componenti	1,14	2,20	3,00	2,60
5	Famiglie di 5 componenti	1,23	2,90	3,60	3,25
6	Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,40	4,10	3,75
7	Famiglie non residenti	0,94	1,40	1,80	1,60

ALLEGATO 2

CATEGORIE TARI UTENZE NON DOMESTICHE SOPRA I 5.000 ABITANTI

Classe 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
- Associazioni o istituzioni politiche
- Associazioni o istituzioni culturali
- Associazioni o istituzioni sindacali
- Associazioni o istituzioni previdenziali
- Associazioni o istituzioni sportive, senza bar e ristoro
- Associazioni o istituzioni benefiche
- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
- Associazioni o istituzioni religiose
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
- Scuole parificate di ogni ordine e grado
- Scuole private di ogni ordine e grado
- Scuole del preobbligo pubbliche
- Scuole del preobbligo private
- Scuole da ballo
- Scuole guida
- Sale da gioco
- Sale da ballo e da divertimento
- Aree scoperte in uso
- Locali dove si svolgono attività educative
- Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi, teatri

- Cinema
- Teatri
- Aree scoperte dei cinema, teatri, musei, ecc.
- Locali destinati a congressi e convegni

Classe 3 – Autorimesse e magazzini senza vendita diretta

- Autorimesse in genere
- Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
- Ricovero natanti e deposito mezzi di linee di trasporto urbano
- Aree scoperte in uso a depositi di autoveicoli e natanti
- Aree e tettoie destinate ad uso depositi camper, ecc.
- Aree e tettoie destinate ad uso di impianti di lavaggio
- Magazzino e deposito in genere senza vendita
- Magazzino e deposito di stoccaggio
- Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

- Campi di calcio
- Campi di tennis
- Piscine
- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori di carburante
- Aree scoperte di distributori di carburante
- Campeggi

Classe 5 - Stabilimenti balneari

- Stabilimenti balneari

Classe 6 - Autosaloni, esposizioni

- Saloni di esposizione in genere
- Gallerie d'asta

07. Alberghi con ristorante

- Alberghi che effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande

08. Alberghi senza ristorante

- Ostelli per la gioventù
- Foresterie
- Alberghi diurni e simili
- Locande
- Pensioni
- Affittacamere ed alloggi
- Residences
- Case albergo
- Bed & Breakfast
- Aree scoperte in uso

Classe 9 - Carceri, case di cura e di riposo, caserme

- Soggiorni anziani
- Case di cura e di riposo
- Case per ferie
- Colonie
- Caserme
- Carceri
- Collegi ed istituti privati di educazione
- Collettività e convivenze in genere
- Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali

- Ospedali

Classe 11 – Agenzie e uffici

- Enti pubblici
- Amministrazioni autonome dello Stato, ferrovie strade e monopoli
- Uffici assicurativi
- Uffici in genere
- Laboratori di analisi
- Agenzie viaggio
- Ricevitorie lotto, totip, totocalcio
- Internet point
- Strutture sanitarie pubbliche e private, servizi amministrativi
- Emittenti radio e tv pubbliche e private

Classe 12 – Banche, istituti di credito e studi professionali

- Istituti bancari di credito
- Istituti assicurativi pubblici
- Istituti assicurativi privati
- Istituti finanziari pubblici
- Istituti finanziari privati
- Studi legali
- Studi tecnici
- Studi ragioneria
- Studi sanitari
- Studi privati

Classe 13 - Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Apparecchi radio e tv
- Articoli casalinghi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Articoli sportivi
- Calzature

- Sementi e prodotti agricoli da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Esercizi commerciali in genere al minuto ed all'ingrosso con o senza vendita
- Aree scoperte in uso
- Negozi di mobili e macchine per uffici
- Negozi vendita ricami ed accessori per auto e natanti
- Attività all'ingrosso con attività prevalente nella classe e similari

Classe 14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- Edicole giornali
- Magazzini della grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari
- Articoli di odontotecnica
- Negozi vendita giornali
- Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

- Gioiellerie e orologerie
- Pietre e metalli preziosi
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Aree scoperte in uso negozi, ecc.
- Ceramica
- Vetri e specialità veneziane
- Strumenti musicali
- Bigiotterie
- Dischi e videocassette
- Tessuti
- Articoli di ottica
- Articoli di fotografia
- Negozi, merceria e filati
- Locali di deposito di materiali edili, legnami, ecc. con vendita
- Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
- Esposizione di mobili con superficie superiore a 1.000 metri quadri

Classe 16 – Banchi di mercato beni durevoli

- Locali ed aree mercati beni non alimentari

- Aree scoperte in uso
- Banchi di beni non alimentari

Classe 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Attività scoperte in uso negozi barbiere in alberghi diurni

Classe 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- Elettricista
- Negozi pulitura a secco
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Falegnamerie
- Legatorie
- Aree scoperte in uso

Classe 19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto

- Autofficine
- Carrozzerie
- Elettrauto
- Officine in genere
- Aree scoperte in uso

~~Classe 20 – Attività industriali con capannoni di produzione~~

- ~~• Stabilimenti industriali~~

Classe 21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici

- Attività artigianali di produzione di beni specifici

Classe 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- Ristoranti
- Rosticcerie
- Trattorie
- Friggitorie
- Self service
- Pizzerie
- Tavole calde
- Agriturismo
- Osterie con cucina
- Attività rientranti nel comparto della ristorazione
- Aree scoperte in uso

Classe 23 – Mense, birrerie, amburgherie

- Mense popolari
- Refettori in genere
- Mense
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- Amburgherie

Classe 24 – Bar, caffè, pasticceria

- Bar
- Caffè
- Bar pasticceria
- Bar gelateria
- Aree scoperte in uso
- Gelaterie
- Pasticcerie

Classe 25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- Negozi confetterie e dolci in genere
- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Latterie
- Macellerie
- Salumerie
- Pollerie
- Supermercati alimentari e simili con vendita al minuto ed all'ingrosso
- Bottiglieria, vendita vino
- Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
- Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste

- Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

- Negozi di frutta e verdura
- Pescherie
- Pizza al taglio, piadinerie, kebab
- Aree scoperte in uso
- Negozi di fiori
- Locali di vendita e serre

Classe 28 – Ipermercati di generi misti

- Ipermercati di generi misti

Classe 29 – Banchi di mercato generi alimentari

- Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
- Posteggi di generi alimentari
- Aree scoperte in uso
- Banchi di generi alimentari

Classe 30 – Discoteche, night club

- Night club
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Club privati con bar ristoro